

IMPORTANTE SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE SUL DIRITTO ALL'INSEGNANTE DI SOSTEGNO

Con sentenza n. 80 del 22 febbraio 2010, depositata in Cancelleria il 26 dello stesso mese, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di parte dei commi 413 e 414 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2008", riguardanti gli insegnanti di sostegno.

La decisione trae origine dal ricorso presentato dai genitori della minore A.R. «*affetta da ritardo psicomotorio e crisi convulsive da encefalopatia grave*» contro l'amministrazione scolastica che aveva assegnato un docente solo per 12 ore settimanali.

Il Tribunale amministrativo della Sicilia, Sezione staccata di Catania, aveva accolto l'istanza e ordinato che l'insegnante doveva operare per 25 ore settimanali.

Contro la succitata decisione il Ministero dell'istruzione, dimostrando un comportamento certamente non adeguato alle esigenze dei minori con handicap grave, presentava appello al Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Sicilia, che rimetteva la questione alla Corte costituzionale, osservando in particolare che «*l'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) (...) assicura l'integrazione scolastica degli alunni disabili con interventi adeguati al tipo ed alla gravità dell'handicap, compreso il ricorso all'ampia flessibilità organizzativa e funzionale delle classi, nonché la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti ed alunni, indicato al comma 3 della suddetta disposizione, in presenza di handicap particolarmente gravi*» e precisando che «*il citato articolo 40 non generalizza tutti i casi di disabilità, ma si ispira al diverso principio secondo il quale ciascun intervento deve tener conto del grado e della tipologia di deficit di cui è portatore il singolo individuo, ponendosi, in tal modo, in linea di continuità con quanto già previsto dagli articoli 3, 12, 16 e 17 della legge n. 104 del 1992, in ambito di istruzione e di formazione professionale dei disabili*».

Viene inoltre sottolineato che «*le disposizioni censurate hanno soppresso il trattamento in deroga previsto dall'articolo 40, in tal modo contraddicendo la ratio che aveva caratterizzato l'indirizzo normativo sopra riportato, in ragione del quale ad un maggiore livello di disabilità deve corrispondere un maggior grado di assistenza, al fine di consentire al disabile di superare il suo svantaggio*

e di porlo in condizione di parità con gli altri».

In conclusione «*le disposizioni censurate, nel sottoporre ad un'unica disciplina tutti i disabili, non garantiscono a quelli che versano in condizioni di maggiore gravità il diritto alla integrazione scolastica*». Conseguentemente esse contrastano «*con la giurisprudenza costituzionale secondo la quale l'esercizio di ogni diritto, anche se costituzionalmente garantito, può essere regolato e limitato dal legislatore, sempre che ciò sia compatibile con la funzione del diritto di cui si tratta e non si traduca in una sostanziale elusione dello stesso*».

Premesso che «*il diritto all'istruzione è oggetto di specifica tutela*» anche da parte dell'ordinamento internazionale, come emerge dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, approvata il 13 dicembre 2006 e resa esecutiva dall'Italia con la legge 18/2009, la Corte costituzionale ricorda che, come già previsto nella sentenza della stessa Corte n. 406 del 1992, la legge 104/1992 «*è volta a perseguire un evidente interesse nazionale, stringente ed infrazionabile, quale è quello di garantire in tutto il territorio nazionale un livello uniforme di realizzazione di diritti costituzionali fondamentali dei soggetti portatori di handicaps*».

Pertanto è attribuito «*al disabile il diritto soggettivo all'educazione e all'istruzione a partire dalla scuola materna fino all'università*» e la sua fruizione «*è assicurata, in particolare, attraverso misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicaps la frequenza degli istituti d'istruzione*».

Poiché «*le disposizioni censurate che prevedono, da un lato, un limite massimo nella determinazione del numero degli insegnanti di sostegno e, dall'altro, l'eliminazione della citata possibilità di assumerli in deroga, si pongono in contrasto con il riportato quadro normativo internazionale, costituzionale e ordinario, nonché con la consolidata giurisprudenza di questa Corte a protezione dei disabili*».

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 413 della legge 244/2007 «*nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno*», nonché del comma 414 «*nella parte in cui esclude la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza di classi di studenti con disabilità grave, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente*».